

**COMMISSIONE FINANZE (VI) DELLA CAMERA**

***INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE ALL'IMPATTO DELLA TECNOLOGIA FINANZIARIA  
SUL SETTORE FINANZIARIO, CREDITIZIO E ASSICURATIVO.***

***30 Novembre 2017 - Roma***

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA  
QUALE RUOLO PER IL *POLICY-MAKER* NAZIONALE?**

**Giuseppe VEGAS**


***Presidente CONSOB***

# INDICE

- I. Il Fintech e la *Digital Economy*
- II. L'intermediazione finanziaria nel nuovo scenario tecnologico
- III. La consultazione sul Fintech della Commissione Europea
- IV. *Regulatory Sandbox vs Innovation Hub*: il caso del Regno Unito
- V. Considerazioni per una politica per l'innovazione e lo sviluppo del Fintech

# **I. Il Fintech e la *Digital Economy***

## «The Digital (Data) Economy»: una stilizzazione macro



## LA «*DIGITAL ECONOMY*» POGGIA SULL'INFORMAZIONE E SULL'ANALISI (1)


- Lo sfruttamento di ***Big Data*** è alla base del funzionamento della Digital Economy
- I ***Big Data*** sono banche-dati che immagazzinano – attraverso sofisticati algoritmi - ogni giorno una mole enorme di informazioni di dettaglio, consentendo di tracciare con crescente precisione preferenze e modelli comportamentali di individui, associazioni d'individui e imprese.
- Le informazioni sono raccolte da una **pluralità di fonti on-line**:
  - ✓ direttamente dalle imprese,
  - ✓ dai comportamenti di consumo on-line degli individui,
  - ✓ dai circuiti di socializzazione via web (social-media, blog, forum di discussione),
  - ✓ da processi computerizzati senza intervento umano o da sensori (i c.d. “*machine-generated data*”),
  - ✓ da banche-dati di istituzioni pubbliche
  - ✓ dagli operatori dell'informazione.

## LA «DIGITAL ECONOMY» POGGIA SULL'INFORMAZIONE E SULL'ANALISI (2)

Le tre parole-chiavi dei Big Data sono:

- ✓ **volume** (quantità) **dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate** (da una pluralità di fonti, anche dalle «impronte» tratte da Internet)
- ✓ **varietà di informazioni processate** (ossia ampiezza delle tipologie di dati ed elevata granularità)
- ✓ **velocità di acquisizione ed analisi tramite processi automatizzati**
- L'utilizzo dei “*Big Data*” conferisce un **vantaggio competitivo straordinario nell'offerta di beni e servizi mirati sui consumatori** grazie alla capacità d'identificazione delle loro esigenze e anche grazie alla comprensione delle strategie concorrenziali in atto nei relativi mercati.
- **Elevato vantaggio da parte delle c.d. «Big Six» del digitale** (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon e Alibaba), in grado di dominare i mercati di riferimento grazie alla gestione di Big Data di tipo relazionale e commerciale acquisiti tramite il presidio dello spazio-web.

## IL FINTECH È ORGANICO ALLA «*DIGITAL (DATA) ECONOMY*»




## IL FINTECH È ORGANICO ALLA «*DIGITAL (DATA) ECONOMY*»

- il Fintech (propriamente «tecnologia applicata alla finanza») è parte integrante di un più generale **cambiamento della struttura dell'economia** verso la **digitalizzazione degli scambi e delle relazioni**
  - ✓ rappresenta un **nuovo modo di rispondere in termini di massima flessibilità alle esigenze degli utenti di servizi finanziari** (effetti su individui e imprese)
  - ✓ è un **fenomeno intersettoriale su base globale** (interessando i settori finanziario, bancario e assicurativo): nasce e si sviluppa nel nuovo contesto disegnato dalla tecnologia della comunicazione e dell'informazione
  - ✓ ha il vantaggio di **semplificare le attività di intermediazione finanziaria** esistenti e di disegnare nuovi servizi molto più efficienti

# L'IMPATTO DEL FINTECH NEI SERVIZI FINANZIARI È ASSIMILABILE ALLA DIFFUSIONE DELLE E-MAIL PER IL SETTORE DELLA POSTA CARTACEA

- il Fintech innesca un processo di cambiamento nel mercato dei servizi finanziari pari all'innovazione apportata al settore della posta cartacea dall'introduzione della posta elettronica



## L'IMPORTANZA STRATEGICA DI UNA POLICY NAZIONALE SUL FINTECH

- Se il sistema finanziario può considerarsi come l'«impianto cardio-vascolare» dell'«organismo economia», allora la sua funzionalità è vitale per la crescita dell'economia reale di un Paese.
- I cambiamenti della regolamentazione prudenziale per le banche spingono verso un **ripensamento del modello generale di sistema finanziario** nel senso di una sua maggiore articolazione e di un peso maggiore del mercato dei capitali (progetto della CMU).
- In un contesto di mercati aperti, grazie alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione e a una normativa favorevole alla libera circolazione delle informazioni (PSD II), **gli intermediari bancari tradizionali diventano estremamente vulnerabili alle innovazioni di servizio** provenienti dai grandi player finanziari internazionali e dalle imprese Fintech.
- **Gli intermediari finanziari tradizionali (banche commerciali, in primis) evidenziano una debolezza strutturale nella capacità di gestione delle informazioni di cui dispongono, anche a causa di tecnologia stratificata, modelli organizzativi rigidi e cultura non adattiva.**

**Il Fintech deve diventare parte integrante di una strategia per la competitività e la sicurezza economica dell'Italia**

## **II. L'intermediazione finanziaria nel nuovo scenario tecnologico**

# Il contesto strategico europeo di riferimento per il Fintech

## Unione Finanziaria\*

- Completamento della **Banking Union**
- Attuazione del Piano d'azione sulla **Capital Markets Union** entro il 2019 per un più robusto e integrato sistema finanziario
  - ✓ facilitare gli investimenti di capitale di rischio in imprese start-up e in sviluppo
  - ✓ favorire gli investimenti finanziari transfrontalieri
  - ✓ facilitare l'accesso delle PMI ai mercati azionari e obbligazionari
  - ✓ Piano d'azione su Fintech (annunciato per dicembre 2017)
- [Integrazione dei **mercati dei servizi finanziari destinati ai consumatori al dettaglio**] (Piano d'azione del marzo 2017)

## Mercato unico digitale per l'UE#


La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione Europea nel maggio 2015 si pone tre macro-obiettivi:

- ✓ migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese;
- ✓ creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi;
- ✓ massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

\* cfr. Rapporto dei cinque Presidenti sul Piano per rafforzare l'Unione economica e monetaria dell'Europa (Giugno 2015)

# cfr. Strategia per il mercato unico digitale per l'Europa COM(2015) 192 del 6 maggio 2015

## IL FINTECH DISEGNA UNA RETE APERTA E CONTINUA DI SERVIZI MODULARI



## I PUNTI DI FORZA DEL FINTECH (1)

- diretto a **semplificare i processi d'intermediazione finanziaria (interni ed esterni)** già esistenti (con riduzione dei relativi «costi di produzione» e innalzamento della competitività di costo dell'impresa Fintech) (*disruption vs reconstruction*)
- grazie all'Intelligenza Artificiale applicata ad ampi set informativi **consente di progettare nuovi servizi finanziari che intercettano bisogni non espressi dei clienti**, rafforzando la competitività basata sulla qualità dei servizi
- **facilita l'accesso alle informazioni disponibili e il loro utilizzo integrato** (sfruttandone l'ampiezza e la granularità), con una netta riduzione dei costi di ricerca e di elaborazione dati
- è una potente **forza di accelerazione delle politiche d'integrazione dei mercati dei servizi finanziari in UE** (sempre più basati sull'*online*)

## I PUNTI DI FORZA DEL FINTECH (2)

- **facilita le relazioni dirette (digitali) tra le parti** grazie alla tecnologia basata sul web (di pronto uso anche via *mobile*), consentendo una riduzione netta dei costi di transazione e di contrattualizzazione
- **facilita l'accesso ai mercati dei capitali delle PMI** e amplia le possibilità di scelta di servizi/prodotti finanziari per i consumatori /utenti (facilita l'inclusione finanziaria) mediante l'organizzazione di piattaforme di scambio e transazioni cross-border
- **accresce la competizione** sui mercati dei servizi finanziari

Amplia ed integra i segmenti del mercato dei capitali in UE; genera inclusione economica e finanziaria, **motore di trasformazione del sistema finanziario complessivo verso una modularità accentuata dei servizi**

## L'IMPATTO DEL FINTECH SUL MERCATO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

- Secondo il Global Fintech Report 2017 di PwC, **nel 2017 circa l'88% degli intermediari tradizionali (*incumbents*) ritiene che parte delle proprie attività è a rischio per la presenza di specifiche società del Fintech nel proprio segmento di affari.**
  - ✓ Due circostanze spingono verso **forme di partnership** più o meno stringenti tra le parti:
    - struttura tecnologica complessa e stratificata all'interno nelle banche (c.d. *tech-legacy*)
    - mancanza di “massa critica” - in termini di clienti da servire - dell'impresa Fintech
  - ✓ **Casi di “fintegration”:** (i) acquisizione di Simple - banca puramente mobile e digitale - operata da BBVA nel 2014, (ii) acquisto della società di consulenza automatizzata, FutureAdvisor, effettuata da BlackRock nel 2015; (iii) acquisizione della banca digitale francese Compte-Nickel da parte di BNP Paribas nell'aprile 2017.
- Secondo il citato Global Fintech Report 2017, in media globale **circa l'82% degli incumbents si aspettano di realizzare *partnerships* con imprese FinTech nei prossimi 3-5 anni** (per l'Italia la stima è di circa l'84%).
- **Le c.d. «Big Six» del digitale** (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon e Alibaba) **sono in grado di dominare segmenti del mercato dei servizi finanziari** grazie alla gestione di Big Data di tipo relazionale e commerciale.

## IL SETTORE FINTECH DEL WEALTH MANAGEMENT

- **Piattaforme di comparazione di siti web** per servizi d'investimento e prodotti finanziari
- **Financial Data Aggregator** (PSD II): consolidamento delle informazioni relative ai conti correnti e ai portafogli finanziari di un individuo tenuti presso una pluralità di banche
- **Piattaforme di Robo-Advice**
- **Social trading (mirror trading) and investing platforms:** gli utenti scelgono un «leader» le cui scelte di investimento vengono immediatamente replicate e registrate nei loro «account»
- **Social media sentiment analysis** (buy-side community), **research and networking platform** (solitamente supportati da servizi di negoziazione)

## LA CONSULENZA AUTOMATIZZATA (C.D. ROBO-ADVICE)

- Ancorché oggi economicamente irrilevante, il Robo-Advice possiede un enorme potenziale di crescita (SEC 2016), perché idoneo ad apportare precisi benefici per i risparmiatori retail.
- Nel prossimo futuro, l'estensione dei servizi di «gestione» delle finanze personali (e relativa trattazione del rapporto con il cliente) via internet ai clienti retail con ricchezza finanziaria modesta (c.d. mass-market), ad oggi non assistiti da un consulente finanziario, dischiude notevoli spazi di mercato alle imprese Fintech
- **Il recepimento in Italia della PSD2, consentendo l'accesso ai conti correnti delle banche, apre il mercato dei servizi digitali di *Personal Financial Management* alle imprese Fintech.**

### Peculiarità del servizio di Robo-Advice

- **facile accessibilità (24 h / 7gg)**
- **economie di scala e economie di scopo**
- **tracciabilità piena del processo di consulenza**
- **monitoraggio dei rischi su base continuativa e reporting di portfolio on-line**
- **processo di apprendimento da parte del cliente** mediante *tool* informativi on-line

## **III. La Consultazione sul Fintech della Commissione Europea**

## LA CONSULTAZIONE SUL FINTECH DELLA COMMISSIONE EUROPEA (1)

Tra marzo e giugno 2017, la Commissione Europea ha realizzato una pubblica consultazione sul Fintech\* per acquisire informazioni e visioni da tutte le parti interessate nella prospettiva di esaminare l'elasticità e la resilienza dell'esistente impianto normativo UE relativo al settore finanziario, avuto riguardo agli aspetti di *investor protection* e di stabilità nonché ai profili concorrenziali.

I **messaggi-chiave della consultazione** possono così sintetizzarsi:

- ✓ **Fintech e l'innovazione tecnologica** sono considerati **“driver” dello sviluppo dell'intero settore finanziario**;
- ✓ **taluni campi di sviluppo**, quali il *“distributed ledger technology”*, il *“big data analytics”*, l'*artificial intelligence* e il *cloud computing*, **richiedono l'attenzione massima delle autorità pubbliche** per la portata e l'estensione dei potenziali effetti negativi sulla funzionalità e la tenuta del sistema finanziario in ipotesi di utilizzo non corretto o illecito;
- ✓ sono ben presenti i profili di **rischio connessi alla *cyber-security***, all'acquisizione, al controllo e all'utilizzo dei dati personali e delle informazioni non-personali e al riciclaggio di denaro.

\*Il documento s'intitola *“Fintech: a more competitive and innovative European financial sector”* (pubblicato nel marzo 2017)

## LA CONSULTAZIONE SUL FINTECH DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2)

- Lo scorso settembre sono stati resi pubblici gli esiti della consultazione alla quale hanno preso parte 226 soggetti ( tra cui 182 imprese e 28 Autorità pubbliche)
- **La Commissione Europea esprimerà una posizione attraverso lo strumento della Comunicazione entro gennaio 2018.**
- Le problematiche di natura generale sollevate nel corso della consultazione pubblica potranno trovare soluzione nel quadro delle misure da adottare in ottemperanza alla Strategia UE per la *digital economy*.
- Il documento di consultazione già tracciava i principi-cardine a cui la Commissione Europea ispirerà la sua Comunicazione su Fintech, e cioè:
  - ✓ la **neutralità tecnologica**, che si esprime nella formula “**stesso servizio, stesso rischio, stesse regole**”;
  - ✓ la **proporzionalità** nell’applicazione delle regole, avuto riguardo al modello di business, alla dimensione, alla significatività sistemica, come già previsto in tutte le misure normative settoriali nel campo bancario e finanziario
  - ✓ **l’integrità**, articolato sui concetti di responsabilità, trasparenza, privacy e sicurezza .

## LA CONSULTAZIONE SUL FINTECH DELLA COMMISSIONE EUROPEA (3)

- I principi di neutralità tecnologica, proporzionalità e integrità sono stati condivisi dai partecipanti alla consultazione in quanto confermativi di un **approccio activity-based**, ampiamente consolidato nella normativa finanziaria a largo spettro.
- La consultazione ha messo in luce, tra l'altro, un ampio supporto circa l'opportunità che la Commissione Europea intraprenda le seguenti iniziative:
  - ✓ un chiaro framework europeo per il *crowd- and peer-to-peer financing*;
  - ✓ maggiore chiarezza e convergenza all'interno degli Stati membri su come le autorità di supervisione trattano il tema delle autorizzazioni, l'*outsourcing* (con particolare riferimento ai *cloud services*), ed il tema del supporto all'innovazione (*innovation hubs*);
  - ✓ Sviluppo della *cybersecurity*

## LA REGOLAMENTAZIONE SUL FINTECH NELLA DISCUSSIONE ACCADEMICA

- dato che il Fintech è un fenomeno proteiforme, «**cosa regolare**» (definizione dell'oggetto), «**quando**» e «**come**» **non** è un problema con soluzione a forma chiusa
- è importante **assicurare il corretto e ordinato funzionamento dei mercati finanziari in senso dinamico** (garantire tutele e competitività senza soffocare lo sviluppo della tecnologia e dei modelli di business)
- **l'innovazione della tecnologia è molto più veloce della capacità dei regolatori di produrre norme adeguate:**
  - ✓ la regolamentazione guidata dalle **evidenze raccolte** rischia di arrivare **fuori tempo**
  - ✓ la regolamentazione guidata dalla **predizione di eventi sfavorevoli** può risultare del tutto **fuorviante** («*vi sono cose che non sappiamo di non sapere*»)
  - ✓ la regolamentazione «tradizionale» rischia di soffocare i nuovi soggetti che intendono entrare nel mercato a vantaggio degli *incumbents* (**il «*doing nothing*» finisce per rinforzare lo status quo**)
- in prospettiva, un **approccio regolamentare aperto e flessibile** comporta il **passaggio da regole specifiche a principi generali**
- «**cosa regolare**» (definizione dell'oggetto), «**quando**» e «**come**» diventa un **problema di priorità politica** da dare al tema dell'innovazione e della sua promozione

## ***IV. Regulatory Sandbox vs Innovation Hub:*** **le esperienze internazionali e il caso del Regno Unito**

## ***REGULATORY SANDBOX VS INNOVATION HUB IN UE***

- **La regolamentazione europea attuale in materia di servizi finanziari non prevede deroghe o disapplicazioni per gli operatori del Fintech, neppure in fase di start-up.**
- **Non esiste ad oggi in alcun Paese-membro dell'UE un regime regolamentare nazionale specifico.**
- I tipici strumenti di “protezione” giuridica e di “supporto” tecnico-operativo per lo sviluppo del Fintech sono costituiti dai ***regulatory sandbox*** e dagli ***innovation hub***.
- Entrambi gli strumenti rispondono all'esigenza di disegnare e applicare una **regolamentazione** che sia **più proattiva, dinamica e sensibile all'innovazione**, avendo cura di non ridurre il livello delle tutele per gli investitori e per il mercato.
- Attualmente, in 12 Paesi dell'Unione Europea sono stati istituiti dalle autorità pubbliche *innovation hub*; in 2 di questi (Regno Unito e Olanda) sono stati introdotti anche *regulatory sandbox*.
- Istituzioni di *regulatory sandbox* per legge o per via amministrativa si registrano anche in paesi europei extra-UE (Svizzera) e in importanti paesi extra-europei (Australia, Singapore, Hong Kong, Malaysia), mentre misure analoghe sono attese in Canada e USA.

## REGULATORY SANDBOX: IL CASO DEL REGNO UNITO (1)

- Il «*Regulatory Sandbox*» («RS») in Gran Bratagna è stato avviato nel 2016 ed è parte del più ampio **Project Innovate**.
- In particolare, il RS è pensato per le **imprese** che sono **già pronte per la sperimentazione** (non è specificato un tempo limite massimo di sperimentazione all'interno del RS, anche se è considerata una 'durata appropriata' quella compresa tra i 3 e i 6 mesi)
- Il RS è uno spazio dove testare applicazioni dell'innovazione nel mercato effettivo, **con consumatori reali**
- Criteri generali per chiedere l'applicazione del regime
  - ✓ prodotto/servizio/business model **innovativo**
  - ✓ **benefici per i consumatori**
  - ✓ **esistenza o previsione** di misure appropriate a livella di impresa per gestire i rischi conseguenti e proteggere i consumatori
- Ad oggi, secondo i dati forniti dalla FCA, si sono **chiuso tre fasi di registrazione** (luglio 2016 - gennaio 2017 - luglio 2017), con numeri in crescita (69 richieste ricevute, 24 accettate e 18 in fase di test nel 1° periodo; 77, 31 e 24 nel 2° periodo; non sono ancora disponibili i dati del 3° periodo)

## REGULATORY SANDBOX: IL CASO DEL REGNO UNITO (2)

- 4 strumenti regolamentari previsti all'interno del RS:
  - i. (per soggetti non già autorizzati) **autorizzazione ristretta**
  - ii. assistenza/orientamento individuale («*individual guidance*»)
  - iii. esenzioni o modifiche alle regole (entro i limiti della regolamentazione EU) («*waivers*»)
  - iv. lettera di non applicazione/esecuzione («*no enforcement letter*»).
- l'FCA ha ricevuto un mandato specifico nel 2013 per **promuovere la competizione** (nel settore dei servizi finanziari) anche tramite **l'innovazione e**, ove possibile, **la deregolamentazione**
- Il RS è ancora un progetto pilota (non vi è un'espressa previsione normativa). In futuro, nel caso diventi un elemento permanente, la FCA considera praticabili due strade per una modifica del quadro legislativo:
  - ✓ introduzione di una nuova attività regolamentata > “*sandboxing*” for testing
  - ✓ revisione del test di esenzione > requisiti più soft per le imprese nel *sandbox* (senza però la possibilità di derogare a norme dell'Unione Europea)

## REGULATORY SANDBOX: IL CASO DEL REGNO UNITO (3)

### IN TEMA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI-CLIENTI

**In generale:** interazione tra FCA e richiedenti per individuare parametri appropriati, benchmark di performance e misure di protezione dei consumatori, sulla base delle caratteristiche e dei rischi di ogni proposta

### POSSIBILI APPROCCI OPERATIVI

- ✓ l'investitore *retail* ha sempre il diritto di inviare un esposto al Financial Ombudsman Service e, in caso di fallimento dell'impresa, di richiedere il supporto del *Financial Services Compensation Scheme*
- ✓ necessità che alcuni test, per loro natura, possano essere rivolti esclusivamente a investitori sofisticati che, informati al riguardo, hanno espressamente autorizzato la limitazione delle loro pretese di risarcimento
- ✓ se necessario, l'Autorità può richiedere ulteriori presidi (per esempio, informare l'investitore che il prodotto o servizio è testato all'interno di un *sandbox*)

Inoltre, la FCA esige che le imprese richiedenti formulino una c.d. “*fair and clear exit strategy*” per i propri clienti (es. il trasferimento degli stessi a terze parti) quando i test giungono al termine oppure vengono bloccati per decisione dei regolatori.

## L'ECONOMIA DEL FINTECH NEL REGNO UNITO

- **Il Governo del Regno Unito ha posto in essere una specifica *policy* per il Fintech** allo scopo di supportare le imprese ad alto tasso d'innovazione sui servizi finanziari e attrarre nel proprio territorio un maggior numero di imprese
- La Policy UK su Fintech poggia su misure di attrazione degli investimenti, facilitazione all'accesso alle competenze professionali necessarie e supporto alle attività delle Start-up.
- Secondo fonti governative UK, **il settore del Fintech** - uno dei settori in più rapida crescita - **apporta oltre £ 6,6 miliardi (pari a circa 7,4 miliardi di Euro) all'economia del Regno Unito** e attirando più di 500 milioni di Sterline di investimenti, **impiegando ben 61.000 persone.**
- Secondo EY, il Regno Unito è ad oggi considerato il posto migliore per costituire, far crescere e dimensionare un'azienda FinTech grazie alla forte struttura di servizi finanziari, agli investimenti pubblici e privati in tecnologia digitale, ad una normativa favorevole alle imprese innovative e ad un numero elevato di personale di talento.
- Il Regno Unito ha stabilito accordi di scambio informativo e cooperazione regolamentare sul Fintech con Singapore, Repubblica di Corea, Giappone, India e Australia.

## **V. Considerazioni per una politica per l'innovazione e lo sviluppo del Fintech in Italia**

## L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI IN ITALIA

Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea su «**Digital Economy e Society Index 2017**» **l'Italia si colloca al 25° posto in Europa per utilizzo delle tecnologie digitale**, prima di Grecia, Bulgaria e Romania.

In particolare,

- il 44% degli individui possiede competenze digitali almeno di base, sebbene gli internauti siano oltre il 67% della popolazione residente in Italia
- l'uso di internet in Italia è di molto inferiore alla media UE
- **solo il 42% degli internauti in Italia accede a servizi bancari on-line** (contro il 59% in UE)
- la digitalizzazione delle imprese sta migliorando (il 36% usa sistemi di condivisione elettronica delle informazioni), ma l'uso dei canali di commercio elettronico è ancora modesto (meno del 7% delle PMI)
- la digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia avanza, ma l'utilizzo di servizi di *e-government* rimane tra i più bassi in Europa.

In Italia **le risorse impiegate in R&S**, ossia investite in capacità futura di innovazione, **sono inferiori al 2% del PIL**, livello basso in relazione agli altri paesi sviluppati e lontana dall'obiettivo del 3 per cento fissato dalla Commissione europea nella Strategia UE 2020.

## LA PROMOZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE...

Le misure di politica fiscale e regolamentare sul Fintech dovrebbero iscriversi in più **ampio disegno sulla promozione della ricerca e della capacità innovativa** a largo spettro in un'ottica di sostegno strutturale di lungo periodo alla crescita economica

- ✓ **innalzare le frontiere della conoscenza** («*intangible [knowledge based] capital*»), potenziando i centri di ricerca universitari, i centri pubblici di eccellenza scientifica e i poli tecnologici in una logica di *network system*, con politiche di attrazione dei giovani «cervelli» andati all'estero per mancanza di opportunità in Italia
- ✓ creare condizioni di **incentivo fiscale per il «rientro» in Italia delle imprese fintech** istituite in altra giurisdizione
- ✓ rafforzare le misure di stimolo all'offerta d'innovazione (valutando periodicamente l'**efficacia delle politiche di sostegno alle start-up**) per sfruttare appieno le potenzialità applicative delle nuove tecnologie e di nuovi modelli di servizio
- ✓ rendere strutturali gli incentivi fiscali agli investimenti di trasformazione digitale delle imprese (c.d. Industria 4.0) e agli investimenti in ricerca e sviluppo
- ✓ operare sul lato della domanda, per **innalzare l'inclusione economico-finanziaria degli individui e delle PMI** tramite – per esempio - un'attenta comunicazione sulle potenzialità della comune tecnologia digitale (in primis, *smartphone* e *tablet*) per l'accesso a servizi finanziari non sofisticati

## LE DIRETTRICI DELLA POLICY PER IL FINTECH (1)

- **Valorizzare il capitale umano e potenziare gli spazi di sperimentazione assistita** per produrre cambiamento e innovazione nel mercato domestico dei servizi finanziari
  - ✓ Il potenziamento del Fintech passa attraverso il **ripensamento della politica di valorizzazione dei talenti umani**, rendendo attrattivo il nostro sistema sia sotto il profilo degli incentivi economici individuali sia per livello di istruzione scolastica e universitaria.
  - ✓ Risulta necessaria la **creazione di spazi per organizzare e aggregare conoscenza scientifica e metodi applicativi per la tecnologia per la finanza** (tipo *Innovation Hub*), costruendo forme flessibili ed efficienti di cooperazione tra Università, Centri di ricerca, intermediari finanziari specializzati sul venture capital (incluso i gestori di piattaforme di *equity crowd-funding*), in coordinamento con le Autorità di vigilanza e l'Amministrazione Pubblica.
  - ✓ Occorre **incentivare l'attività di sperimentazione di servizi / processi anche degli intermediari finanziari tradizionali** (banche commerciali, *in primis*).

## LE DIRETTRICI DELLA POLICY PER IL FINTECH (2)

- **Creare un eco-sistema compatibile alle innovazioni del Fintech:**
  - ✓ **rapida attuazione agli interventi previsti dall'Agenda Digitale Italiana** (in particolare, completamento del sistema pubblico di identità digitale, con possibile estensione per utilizzo nel settore privato, e completamento e monitoraggio degli Open Data)
  - ✓ **preparare i cittadini all'utilizzo di servizi finanziari attraverso strumenti digitali** (alfabetizzazione digitale unitamente all'educazione finanziaria)
  - ✓ **formare il management delle imprese** (soprattutto le PMI) per l'utilizzo dei diversi strumenti disponibili nel mercato dei servizi finanziari, con particolare focus alla digitalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie
  - ✓ **definire elevati standard di trasparenza dei servizi finanziari digitali** (attività, funzionalità, costi, spiegazioni).

## PROPOSTE OPERATIVE IMMEDIATE

**STRADA PERCORRIBILE  
IN ITALIA**



**CREAZIONE DI UN  
INNOVATION HUB**

- In linea con le positive esperienze di altri Paesi
- In linea con l'attuale quadro legislativo in EU

**DAL PUNTO DI VISTA  
DELLA CONSOB**



**CREAZIONE IN CONSOB DI UNA  
TASK FORCE DEDICATA AL  
FINTECH**

La Consob ha bandito un **concorso pubblico per n. 5 ingegneri** per potenziare lo staff specializzato nella tecnologia

- Strumento organizzativo di supporto «educativo/formativo» per gli operatori del Fintech
- Necessità di monitoraggio costante e capacità di risposte rapide

## POSSIBILI INTERVENTI SULLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

- Supportare l’iniziativa emersa dalle risposte alla consultazione della Commissione UE sul *fintech* di **creare un *framework* normativo europeo per il *crowdfunding*** che sia in grado di sviluppare questo canale di accesso delle PMI ai capitali privati, favorendo l’attività *cross-border* e individuando adeguate tutele per gli investitori
- Valutare in sede europea una **revisione della Direttiva MiFID II** creando un **regime di esenzione dedicato alle PMI ed alle *start-up* innovative**
- **Rivedere a livello nazionale la definizione di PMI innovativa** al fine di ampliare il numero di imprese che possono accedere ai benefici fiscali collegati all’iscrizione della relativa sezione speciale del registro delle imprese